(N. 68)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BUGLIONE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1953

Provvedimento per il credito a favore dei medi e piccoli commercianti per un maggiore sviluppo del commercio interno.

ONOREVOLI SENATORI. — Le condizioni in cui versa la categoria dei medi e piccoli commercianti, in particolar modo quelli dell'Italia centro-meridionale, sono certamente meritevoli della più favorevole attenzione e cura del Parlamento, che, senza alcun altro indugio, deve promuovere quelle provvidenze atte a risollevare la categoria stessa dal notorio stato di bisogno di finanziamenti, che per altro viene a produrre riflessi pregiudizievoli sull'intera economia nazionale.

La pressione fiscale, come è noto, è divenuta in questi ultimi tempi sempre più massiccia, provocando, inevitabilmente, un rialzo dei prezzi, che, nel mentre ha determinato una stasi di commercio, ha in pari tempo aggravato le condizioni di miseria del popolo, costretto a procurarsi a prezzi elevati i prodotti indispensabili alla vita.

Tale grave fenomeno di crisi è facilmente riscontrabile in quasi tutti i campi in cui si attua il commercio; e la prova più evidente di quanto vado affermando può conseguirsi attraverso un'indagine statistica anche superficiale sulle innumerevoli procedure fallimentari in corso presso vari Tribunali, per non far richiamo ai vari bollettini di protesti che costituiscono il sintomo più evidente dello stato di dissesto, in cui si dibatte una percentuale, più che elevata, di commercianti.

Il costo quanto mai alto dei prodotti e l'impossibilità dei medi e piccoli commercianti di disporre di adeguati capitali dànno vita al sistema, ormai da tempo invalso, specialmente nell'Italia centro-meridionale, di porre a base del commercio non danaro liquido (che ovviamente renderebbe più spedite le relazioni commerciali e le faciliterebbe nel senso di non dar vita a complessi rapporti soprattutto per la necessità di creare e precostituire idonee forme di garanzie), ma effetti cambiari che non sempre hanno buon fine e che d'altra parte sono fonte di giri viziosi produttivi delle più svariate, complesse ed intricate relazioni di crediti e debiti, sfocianti il più delle volte in dispendiose procedure giudiziarie, nelle quali a rimetterci sono un po' tutti quelli che a tali rapporti sono in qualsiasi modo interessati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

In relazione ancora a quanto innanzi ho detto circa la preoccupante pressione fiscale divenuta ormai insostenibile (e di tale situazione è certamente pervenuta l'eco in quest'Aula), v'è da fare un rilievo importantissimo: molti piccoli e medi commercianti, per non dire tutti, sono talvolta costretti a racimolare i pochi utili conseguiti (direi meglio, se pure conseguiti), per far fronte ai tributi dovuti, senza avere pertanto la possibilità di disporre di fondi sufficienti per incrementare la propria attività: non possono, cioè, acquistare i prodotti da rivendere ai compratori in una maggiore quantità, non sono in grado di rendere più decorosi i locali destinati al proprio commercio nè è loro permesso di affrontare con una certa serenità le più semplici e lecite speculazioni, che consentirebbero di superare i frequenti periodi di crisi nei quali inesorabilmente incorrono. Ma un commerciante che non è in condizioni di correre l'alea del più modesto affare non può più svolgere la propria attività: è continuamente sul ciglio di un baratro nel quale ineluttabilmente dovrà precipitare alla prima occasione. Vi sono nel campo commerciale situazioni impreviste, alle quali si può far fronte validamente solo con la immediata disponibilità di capitali liquidi, con un fondo di riserva da impiegare con la tempestività richiesta da un qualsiasi motivo contingente. Ma quando questo danaro liquido manca, il piccolo commerciante non ha altra alternativa: o il fallimento oppure la contrazione di un prestito. Ed è su questo punto che è necessario porre tutta la nostra attenzione.

Chi può finanziare un commerciante che ha bisogno di disporre di capitali per la sua attività? Si potrebbe rispondere a questo interrogativo, ma con troppo evidente superficialità: le Banche. Ma io mi chiedo chi non conosca i presupposti e le condizioni perchè possa ottenersi un prestito dagli Istituti di Credito! Questi addivengono alla concessione di qualsiasi finanziamento, anche il più modesto, solo dopo una lunga e laboriosa istruttoria, attraverso la quale deve emergere sotto la luce più soddisfacente la più florida posizione economica del richiedente...! Il che equivale a dire, in parole povere, che il prestito viene concesso esclusivamente non a quei commercianti che hanno assoluto, urgente ed inderogabile bisogno di sopperire alle insorte impreviste necessità, e quindi ai più bisognosi, ma a quegli imprenditori di rilevante forza economica, che al prestito ricorrono solo per grosse speculazioni commerciali, che saranno fonte di considerevoli guadagni: mi riferisco in modo particolare alle società commerciali, forti di una autonomia economica.

Ma, ripeto, il medio commerciante, quello che appena riesce a far fronte ai propri impegni e ritrae dalla sua attività un modesto margine di guadagno, invano chiederà ad una Banca di finanziarlo: urterà contro i cancelli ermetici di una istruttoria condotta col più rigido sistema e intanto, nella vana attesa del prestito, vedrà precipitare gli eventi giorno per giorno, ora per ora. È così che, non avendo altra àncora di salvezza, deve ricorrere al privato, anzi — mi si consenta l'espressione — all'usuraio. Da questi sarà finanziato con tutta probabilità, ma a quali condizioni? Ad un tasso di interesse iperbolico, che talvolta fa addirittura raddoppiare il capitale da restituire.

Riassumendo, dunque, posso fare in questi termini il punto della situazione, in cui versano i medi e piccoli commercianti. Essi non ritraggono dal commercio gli utili auspicati per soddisfare le necessità di vita propria e dei famigliari; sono oppressi da una pressione fiscale sempre crescente; se hanno bisogno, come senza dubbio hanno bisogno, di finanziamenti sia pure piccoli, devono ricorrere allo strozzinaggio degli usurai, perchè gli Istituti di Credito sono alieni dal concedere qualsiasi finanziamento, senza le più ampie e adeguate garenzie.

Tanto esposto, io sento il dovere di levare alta la mia voce nell'interesse della categoria in discorso, chiedendo che il Parlamento intervenga in maniera adeguata a porre un rimedio alla situazione che ho innanzi prospettata.

Le provvidenze che io invoco al riguardo serviranno senza dubbio a risollevare le sorti di una vasta categoria di cittadini, ai quali — bisogna riconoscerlo — sino ad oggi lo Stato ha guardato come a persone abbienti e tali da dover corrispondere, per tributi, più di quanto hanno effettivamente guadagnato. Chiedo pertanto che lo Stato si decida una buona volta a prendere adeguati provvedimenti per il cre-

dito a favore dei medi e piccoli commercianti.

È superfluo aggiungere che la proposta di legge che avanzo deve essere approfondita ed opportunamente elaborata in sede di apposita Commissione, perchè, racchiusa in relativo provvedimento legislativo, sia resa operante nell'interesse della categoria che da tempo auspica l'emanazione di una legge nei sensi da me indicati.

Mi auguro che la mia esposizione sia riuscita a far comprendere la necessità del provvedimento che è nei voti di migliaia di padri di famiglia, i quali intendono svolgere quotidianamente la loro onesta attività con maggiore tranquillità per ritrarre l'indispensabile alle esigenze della vita e contribuire allo sviluppo del commercio interno a beneficio dei cittadini consumatori e dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Lo Stato, con apposito provvedimento legislativo, autorizza uno o più Istituti di credito a concedere mutui, fino alla concorrenza massima del capitale impiegato, a quei piccoli e medi commercianti, che intendano dare maggior sviluppo al proprio commercio.

Art. 2.

Nella determinazione dell'importo del capitale da mutuare si dovrà tenere opportunamente conto della specie di attività commerciale del richiedente, della sua potenzialità economica, delle sue qualità morali, dell'avviamento dell'esercizio, di ogni altro elemento, che, nel mentre non può considerarsi determinante al fine della concessione del mutuo, è tuttavia influente circa la determinazione dell'entità della somma da concedere a mutuo.

Detti mutui, in linea di massima, saranno concessi a quei medi e piccoli commercianti, dietro loro richiesta, i quali svolgano l'attività commerciale in proprio: pertanto, dai benefici del provvedimento in parola s'intendono escluse le Società commerciali.

I richiedenti, inoltre, non devono trovarsi in istato di dissesto. Al riguardo, va opportunamente stabilito che la esistenza di obbligazioni, il cui importo raggiunga il quarto del capitale impiegato, è di ostacolo alla contrazione dei mutui previsti dall'emanando provvedimento.

Art. 3.

I mutui stessi vanno accesi al tasso d'interesse del 4 per cento, di cui il 3 per cento rappresenterà l'utile dell'Istituto mutuante e l'1 per cento l'utile dello Stato.

Art. 4.

Il capitale mutuato va restituito nel termine di due anni, pari a 24 mensilità, gravate della liquidazione degli interessi al tasso sopra indicato. I crediti, inoltre, sono garentiti dallo Stato che si obbliga nei confronti dell'Istituto mutuante a corrispondere quanto allo stesso dovuto per capitale, interessi ed accessori in caso di inadempienza del commerciante mutuatario, con conseguente surrogazione in tutti i diritti vantati dall'Istituto di credito. In tale evenienza, il commerciante inadempiente va dichiarato *ope legis* fallito, con tutte le conseguenze connesse alla dichiarazione di fallimento; e lo Stato, nella relativa azione a tutela delle sue ragioni creditorie, va considerato ad ogni effetto creditore privilegiato. La inadempienza, che dà luogo alle conseguenze sopra dette, deve rilevarsi alla quarta rata non corrisposta all'Istituto mutuante da parte del piccolo o medio commerciante mutuatario.